

Come verificare se e quanto chiedere di rimborso per la tariffa applicata erroneamente

Variabile Tari, mano ai calcoli

Il computo su abitazione, garage e cantine è unico

Pagina a cura
di **SERGIO TROVATO**

La quota variabile della tariffa Tari va applicata una tantum su abitazioni e pertinenze. È illegittima la sua duplicazione, poiché ex lege la parte variabile della tassa deve essere rapportata alla quantità di rifiuti prodotti dalla singola utenza domestica. Dunque, una volta determinata va spalmata anche su garage e cantine e non ricalcolata su questi immobili autonomamente.

Il ministero dell'economia e delle finanze, in sede di risposta a un'interrogazione parlamentare, ha chiarito la questione e ha fatto emergere gli errori di calcolo commessi dai comuni a danno dei contribuenti, aprendo la strada ai rimborsi e a un eventuale contenzioso su tutto il territorio nazionale.

La parte variabile della tariffa Tari va calcolata solo una volta per l'intera superficie dell'utenza domestica. Nel computo della quota variabile di un'utenza domestica rientrano sia l'abitazione sia le pertinenze, garage e cantine, ubicate sullo stesso territorio comunale. Una buona parte dei comuni, invece, ha fatto lievitare il costo della tassa a carico dei cittadini, calcolando la quota variabile del tributo sulla singola tipologia di occupazione, ancorché questa risulta costituita da più superfici. Secondo il ministero, la quota variabile della tariffa, che incide poi sulla quantificazione della tassa, va computata una sola volta, considerato che l'utenza domestica, con le relative pertinenze, è riferita alla stessa famiglia. Del resto, è difficile immaginare che un numero più o meno elevato di componenti del nucleo familiare possa determinare una maggiore produzione di rifiuti sulle superfici destinate a garage o cantine.

La quota variabile è legata alla tendenziale maggiore produzione di rifiuti, che per le utenze domestiche è condizionata dal numero dei componenti del nucleo familiare. Nella risposta ministeriale è stata richiamata il regolamento sul metodo normalizzato (dpr 158/1999), nella parte in cui disciplina le modalità di calcolo della parte variabile delle tariffe per le utenze domestiche, che esclude «la possibilità di computare la quota variabile sia in riferimento all'appartamento che per le pertinenze». Il suddetto regolamento impone la suddivisione della tariffa in parte fissa e parte variabile, ma quest'ultima dipende solo «dai quantitativi di rifiuti prodotti dalla singola utenza». Dunque, se

Il parere del Mef

Dalla lettura del punto 4.2 dell'allegato 1 al dpr n. 158 del 1999, che disciplina le modalità di calcolo della parte variabile delle tariffe per le utenze domestiche, non si ricava la possibilità di computare la quota variabile sia in riferimento all'appartamento che per le pertinenze

Il punto 3 del predetto allegato 1, infatti, nel disciplinare la suddivisione della tariffa in parte fissa e parte variabile, prevede che «la parte variabile Σ TV, invece, dipende dai quantitativi di rifiuti prodotti dalla singola utenza»

Pertanto, da tale disposizione si può far discendere che se una singola utenza è composta riprendendo ancora una volta il precedente esempio da un appartamento, un garage e una cantina, la parte variabile va considerata una sola volta e, di conseguenza, un diverso modus operandi da parte dei comuni non trova alcun supporto normativo

Si deve quindi ricavare la regola generale, applicabile al caso prospettato nell'interrogazione di che trattasi, secondo la quale la parte variabile della tariffa va computata solo una volta, considerando l'intera superficie dell'utenza composta sia dalla parte abitativa che dalle pertinenze situate nello stesso comune

I mezzi di tutela del contribuente

La Cassazione ha chiarito che decorso il termine di decadenza (5 anni), l'interessato non ha più nessuna forma di tutela e non può proporre neppure l'azione di indebito oggettivo, ai sensi dell'articolo 2033 del codice civile, innanzi al giudice ordinario, nel termine di prescrizione ordinario decennale. Questo impedimento deriva dal fatto che la materia dei rimborsi è regolata dalle singole leggi d'imposta e la giurisdizione sulla materia è attribuita esclusivamente alle commissioni tributarie.

Qualora il comune emani un provvedimento di diniego del rimborso della maggiore Tari versata, lo stesso è impugnabile con ricorso al giudice tributario. Se il diniego è espresso va contestato entro 60 giorni dalla sua notificazione. Nel caso in cui, invece, il comune non si pronuncia sull'istanza proposta dall'interessato, anche il silenzio può essere impugnato davanti al giudice, ma solo dopo che sia decorso il termine di 90 giorni dalla presentazione della domanda di restituzione. In quest'ultima ipotesi, il diritto di credito può essere fatto valere fino a che non si sia prescritto. Il termine di 90 giorni è fissato dall'articolo 21 del decreto legislativo 546/1992 e vale per tutti i tributi. Tuttavia, questa norma è mal

coordinata con quanto disposto dall'articolo 1, comma 164, della legge 296/2006 (Finanziaria 2007), che concede all'ente locale uno spazio temporale più ampio (180 giorni) per decidere se restituire o meno le somme richieste. Sarebbe opportuno attendere il decorso di quest'ultimo termine prima di esperire l'azione giudiziale. Va evidenziato, infine, che ai contribuenti devono essere liquidati anche gli interessi maturati giorno per giorno sulle somme dovute, a partire dalla data del pagamento.

un'utenza è composta «da un appartamento, un garage e una cantina, la parte variabile va considerata una sola volta e, di conseguenza, un diverso modus operandi da parte dei comuni non trova alcun supporto normativo». Va evidenziato che l'articolo 3, comma 2, del dpr 158/1999 dispone espressamente che la tariffa è composta da una parte fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio. In particolare, si tratta degli investimenti per le opere e relativi ammortamenti. Mentre, la parte variabile deve essere rapportata

alle quantità di rifiuti prodotti dalla singola utenza, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione.

La tassabilità delle pertinenze. La presa di posizione ministeriale conferma, se mai ce ne fosse bisogno, che anche i garage sono soggetti al pagamento del tributo, nonostante alcuni giudici di merito, non in linea con quanto affermato dalla Cassazione, spesso hanno messo in di-

scussione la loro tassabilità, perché considerati luoghi per loro natura improduttivi di rifiuti. Di recente la Cassazione (sentenza 8581/2017) ha inoltre precisato che le pertinenze non sono esonerate dal pagamento della tassa rifiuti come l'Imu. I garage sono soggetti al prelievo anche se sono pertinenze delle abitazioni.

Rimborso d'ufficio o su istanza di parte. Per verificare la correttezza dell'operato dell'amministrazione comunale occorre esaminare gli avvisi di pagamento, nella parte in cui sono indicate le somme dovute. Nello specifico, sono riportati nell'avviso anche altri elementi, quali: i dati identificativi dell'immobile, anche quelli catastali, la superficie assoggettata a tassazione e il numero degli occupanti. Una particolare attenzione va posta laddove nell'avviso si fa riferimento alla quota fissa e variabile della tariffa. Se quest'ultima risulta applicata anche alle pertinenze dell'abitazione, il calcolo del quantum dovuto è errato e l'interessato ha diritto al rimborso.

Pertanto, nei comuni che hanno erroneamente determinato il quantum dovuto sulle utenze domestiche, applicando la quota variabile anche alle pertinenze, i contribuenti possono recuperare il maggior tributo versato, presentando un'istanza di rimborso entro 5 anni, a pena di decadenza, decorrenti dal momento in cui hanno effettuato il pagamento. Fermo restando che le amministrazioni hanno il potere-dovere di provvedere al rimborso d'ufficio, riconoscendo l'errore commesso, evitando che i contribuenti debbano sostenere delle spese per far valere i loro diritti.

Se l'istanza in via amministrativa non viene presentata nel termine di legge, l'interessato non ha più diritto alla



restituzione. Se la domanda è tardiva, infatti, non può essere esperita azione giudiziale né innanzi al giudice tributario né davanti al giudice ordinario. In caso di rifiuto, espresso o tacito, di restituzione delle maggiori somme versate, gli interessati possono rivolgersi al giudice tributario per far valere il loro diritto al rimborso.